

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 12611/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12611 del 2023, proposto da Giovanni Finocchio, Mario Carpentieri, Marco Lanuzza, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Parenti, Danilo Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Giuseppe Spagnuolo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione***

- del decreto direttoriale n.1181 del 27 luglio 2023 recante l'approvazione della graduatoria finale delle proposte progettuali relative alle linee di intervento A e B del Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering – PE7 – System and Communication Engineering relative al bando PRIN 2022 PNRR di cui al decreto

direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022;

- di ogni atto presupposto o consequenziale, tra cui, la valutazione del progetto P2022KXLN2 “Disruptive and Scalable probabilistic Computing with p-bits for the next generation of computing paradigm”;

e per ottenere

- l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria

- l'accesso ai relativi finanziamenti stanziati, a seguito di rettifica dell'erroneo punteggio valutato dall'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella gravata graduatoria;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella contestata graduatoria, ai fini dell'integrità dello stesso;

Considerato che, in ragione del numero di tali soggetti, si ravvisano gli estremi per autorizzare la notifica per pubblici proclami nei loro confronti ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero dei soggetti inclusi nella impugnata graduatoria, e ciò ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. - il quale prevede, per la notifica del ricorso, che quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, può essere disposto che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità - e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., che detta analoga disposizione quanto ad integrazione del contraddittorio;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.,

autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca secondo le seguenti modalità:

1 - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, dal quale risultino:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria gravata, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico

o altro mezzo idoneo, di copia del ricorso introduttivo, di eventuali ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, degli eventuali ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Il Ministero dell'Università e della Ricerca è inoltre onerato dei seguenti obblighi:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, eventuali ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza con indicazione dei relativi estremi;

Ritenuto di dover inoltre disporre che:

- parte ricorrente è onerata di procedere alla richiesta di effettuare tali pubblicazioni, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento e successivo sollecito deposito della prova della avvenuta pubblicazione;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali.

Ritenuto, sotto altro profilo e a fini acceleratori del giudizio, di dover ulteriormente disporre che l'intimata Amministrazione depositi al fascicolo di causa una

dettagliata relazione in ordine ai fatti di causa e ai motivi di censura proposti, con allegazione della documentazione utile, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale delle Amministrazioni sopra indicate, secondo le modalità descritte in motivazione.

Dispone gli incumbenti istruttori pure ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 settembre 2023.

**Il Presidente**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**